



COMUNE DI CHIANOCCO

Città metropolitana di Torino

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IRPEF**

(approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 30 giugno 2015)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 - Fissazione dell'aliquota

Art. 3 - Esenzioni

Art. 4 - Pubblicazione dell'aliquota

Art. 5 - Soggetti passivi

Art. 6 - Versamenti

Art. 7 - Disposizioni finali

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

Articolo 2
FISSAZIONE DELL'ALiquOTA

1. A decorrere dal 1° gennaio 2015, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF è stabilita nella misura del 0,55 %.

Articolo 3
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF tutti i contribuenti con un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad €. 8.500,00 (ottomilacinquecento/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di cui al comma 1, l'addizionale è dovuta, secondo l'aliquota stabilita al precedente articolo 2, sull'intero reddito imponibile

Articolo 4
PUBBLICAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. La deliberazione delle aliquote è pubblicata sul sito individuato con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002.
2. L'efficacia della deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario purché entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, decorre dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
3. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 5
SOGGETTI PASSIVI

1. L'addizionale è dovuta dai cittadini aventi domicilio fiscale nel Comune di Chianocco alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Articolo 6
VERSAMENTI

1. Il versamento è effettuato secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme statali in materia.

Articolo 7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, in particolare il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
2. Il presente regolamento è adottato in conformità e nel rispetto dei principi dettati dallo "*Statuto dei diritti del contribuente*" di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.